



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 79 del 10/05/2016

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 di debiti fuori bilancio - Sentenze n. 3446 e n. 3447 del 4.11.2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani.



Debito fuori bilancio n. 1

Cont. n. 1716/12/GI/RO - Sentenza n. 3446 del 4.11.2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani. Di Vietri

- Con nota prot.19679 del 25.10.2012, l'Avvocatura Regionale trasmetteva al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità copia del ricorso presentato dalla sig.ra Di Vietri Riccardina contro la Società Cooperativa "Nuovo Futuro" a r.l. e la Regione Puglia, chiedendo un riscontro ai fini della costituzione in giudizio della Regione Puglia;
- Con nota prot 11477 del 9.11.2012 si chiedeva all'Avvocatura Regionale di provvedere alla costituzione in giudizio, in quanto la Regione Puglia non può essere qualificata come Ente committente dei servizi svolti dalla scuola dell'infanzia paritaria "La Giostra", gestita dalla Cooperativa "Nuovo Futuro", e poiché non vi sono somme dovute dalla stessa Regione Puglia alla Cooperativa "Nuovo Futuro" a r.l. relativamente alla suddetta scuola dell'infanzia;
- Con nota del 9.6.2014, acquisita al prot.4710 del 13.6.2014, l'avv. Lucrezia Girone trasmetteva copia della sentenza n.3446 del 4.11.2013 con la quale il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, "accoglie il ricorso e, ritenuta la nullità del contratto a progetto sottoscritto, dichiara la sussistenza, tra le parti, ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna la società resistente, al pagamento della somma di € 19.723,80, maturata dalla parte ricorrente per i titoli e le causali di cui alla narrativa del ricorso e degli allegati conteggi, oltre accessori di legge", "condanna, ai sensi dell'art.1676 c.c. e dell'art.29, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003, la Regione Puglia, al pagamento, in favore dell'istante, delle somme dovute alla Società Cooperativa "Nuovo Futuro" a r.l. fino alla concorrenza del credito della ricorrente, per i titoli di cui innanzi", e "condanna la soccombenza alle spese di lite che si liquidano, per la ricorrente, in € 2.800,00 per compensi, oltre iva e cap come per legge, con distrazione";
- Con nota prot 4876 del 20.6.2014, inviata mediante pec, si chiedeva all'Avvocatura Regionale di presentare appello avverso la suddetta sentenza;
- Con nota prot 10262 dell'8.7.2014 l'Avvocatura informava che il termine per proporre appello era scaduto;
- Con il ricorso trasmesso dall'Avvocatura Regionale con nota prot.5019 dell'8.4.2015, la sig.ra Di Vietri ha chiesto al T.A.R. di ordinare alla Regione Puglia l'ottemperanza della sentenza n.3446 del 4.11.2013 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che, testualmente, condanna la Regione Puglia al pagamento in favore dell'istante delle somme dovute alla Società Cooperativa "Nuovo Futuro" a r.l.;
- Con nota prot 2255 del 14.4.2015 la Sezione Politiche di Benessere Sociale evidenziava la necessità della costituzione in giudizio della Regione Puglia per eccepire che non vi sono somme dovute né alla Cooperativa "Nuovo Futuro", né, conseguentemente, alla sig.ra Di Vietri;
- La sentenza del TAR Puglia n.431 del 4.4.2016, ha ordinato alla Regione Puglia di eseguire la sentenza n.3446 del 4.11.2013 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della decisione;
- Con nota prot.2526 dell'11.4.2016, la Sezione Politiche di Benessere Sociale, evidenziando che la soccombenza e la mancata impugnativa non sono in alcun modo ascrivibili alla responsabilità dei propri uffici, ha chiesto all'Avvocatura Regionale di quantificare l'ammontare della somma dovuta dalla Regione Puglia in favore della sig.ra Di Vietri Riccardina oltre alle spese legali liquidate dal Tribunale di Trani calcolando l'IVA ed il CAP,
- Con nota prot. 5170 del 15.4.2016 l'Avvocatura Regionale, al fine di evitare azioni di recupero coattivo in danno della Regione, suggeriva di chiedere all'Avvocato Carpagnano, difensore della sig.ra Di Vietri, l'esatta quantificazione delle somme;
- A seguito della richiesta inoltrata con nota prot.2706 del 18.4.2016, l'Avv. Carpagnano comunicava che la somma spettante alla sig.ra Di Vietri è pari ad € 21.938,69, di cui € 19.723,80 per capitale liquidato in sentenza ed € 2.214,89 per accessori (di cui € 729,78 per rivalutazione monetaria ed € 1.485,11 per interessi legali), e che, per quanto concerne le competenze legali, le stesse sono pari ad € 3.552,64, di cui € 2.800,00 per competenze liquidate in sentenza, € 112,00 per CAP ed € 640,64 per IVA;



- Con riferimento alla quantificazione dell'Avv. Carpagnano, l'Avvocatura Regionale, con nota prot. 5418 del 21.4.2016, comunicava che la "somma indicata quale sorte capitale corrisponde a quella liquidata in sentenza e che il giudice, con la sentenza di primo grado, ha condannato la Regione Puglia anche al pagamento della rivalutazione monetaria e agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata: ne deriva che sono dovute anche le somme a titolo di rivalutazione ed interessi." Con riferimento alle competenze legali comunicava infine che le stesse "risultano correttamente calcolate".

Debito fuori bilancio n. 2

Cont.n.1717/12/GI/RO –Sentenza n.3447 del 4.11.2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani-Messinese

- Con nota prot.19680 del 25.10.2012, l'avv. Lucrezia Girone trasmetteva al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità copia del ricorso presentato dalla sig.ra Messinese Rita Antonella contro la Società Cooperativa "Nuovo Futuro" a r.l. e la Regione Puglia, chiedendo un riscontro ai fini della costituzione in giudizio della Regione Puglia;
- Con nota prot 11478 del 9.11.2012 si chiedeva all'Avvocatura Regionale di provvedere alla costituzione in giudizio, in quanto la Regione Puglia non può essere qualificata come Ente committente dei servizi svolti dalla scuola dell'infanzia paritaria "La Giostra", gestita dalla Cooperativa "Nuovo Futuro", e poiché non vi sono somme dovute dalla stessa Regione Puglia alla Cooperativa "Nuovo Futuro" a r.l. relativamente alla suddetta scuola dell'infanzia;
- Con nota del 9.6.2014, acquisita al prot.4711 del 13.6.2014, l'avv. Lucrezia Girone trasmetteva copia della sentenza n.3447 del 4.11.2013 con la quale il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, "accoglie il ricorso e, ritenuta la nullità del contratto a progetto sottoscritto, dichiara la sussistenza, tra le parti, ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna la società resistente, al pagamento della somma di € 33.274,00, maturata dalla parte ricorrente per i titoli e le causali di cui alla narrativa del ricorso e degli allegati conteggi, oltre accessori di legge", "condanna, ai sensi dell'art.1676 c.c. e dell'art.29, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003, la Regione Puglia, al pagamento, in favore dell'istante, delle somme dovute alla Società Cooperativa "Nuovo Futuro" a r.l. fino alla concorrenza del credito della ricorrente, per i titoli di cui innanzi", e "condanna la soccombenza alle spese di lite che si liquidano, per la ricorrente, in € 2.800,00 per compensi, oltre iva e cap come per legge, con distrazione";
- Con nota prot 4877 del 20.6.2014, inviata mediante pec, si chiedeva all'Avvocatura Regionale di presentare appello avverso la suddetta sentenza;
- Con nota prot 10261 dell'8.7.2014 l'Avvocatura informava che il termine per proporre appello era scaduto;
- Con il ricorso trasmesso dall'Avvocatura Regionale con nota prot.5020 dell'8.4.2015, la sig.ra Messinese ha chiesto al T.A.R. di ordinare alla Regione Puglia l'ottemperanza della sentenza n.3447 del 4.11.2013 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che, testualmente, condanna la Regione Puglia al pagamento in favore dell'istante delle somme dovute alla Società Cooperativa "Nuovo Futuro" a r.l.;
- Con nota prot 2256 del 14.4.2015 la Sezione Politiche di Benessere Sociale evidenziava la necessità della costituzione in giudizio della Regione Puglia per eccepire che non vi sono somme dovute né alla Cooperativa "Nuovo Futuro", né, conseguentemente, alla sig.ra Messinese;
- La sentenza del TAR Puglia n.432/2016, ha ordinato alla Regione Puglia di eseguire la sentenza n.3447 del 4.11.2013 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della decisione;
- Con nota prot.2527 dell'11.4.2016, la Sezione Politiche di Benessere Sociale, evidenziando che la soccombenza e la mancata impugnativa non sono in alcun modo ascrivibili alla responsabilità dei propri uffici, ha chiesto all'Avvocatura Regionale di quantificare l'ammontare della somma dovuta dalla Regione Puglia in favore della sig.ra Messinese Rita Antonella oltre alle spese legali liquidate dal Tribunale di Trani calcolando l'IVA ed il CAP;
- Con nota prot. 5169 del 15.4.2016 l'Avvocatura Regionale, al fine di evitare azioni di recupero



coattivo in danno della Regione, suggeriva di chiedere all'Avvocato Carpagnano, difensore della sig.ra Messinese, l'esatta quantificazione delle somme;

- A seguito della richiesta inoltrata con nota prot.2704 del 18.4.2016, l'Avv. Carpagnano comunicava che la somma spettante alla sig.ra Messinese è pari ad € 38.283,41, di cui € 33.274,00 per capitale liquidato in sentenza ed € 5.009,41 per accessori (di cui € 2.096,26 per rivalutazione monetaria ed € 2.913,15 per interessi legali), e che, per quanto concerne le competenze legali, le stesse sono pari ad € 3.552,64, di cui € 2.800,00 per competenze liquidate in sentenza, € 112,00 per CAP ed € 640,64 per IVA;
- Con riferimento alla quantificazione dell'Avv. Carpagnano, l'Avvocatura Regionale, con nota prot. 5419 del 21.4.2016, comunicava che la "somma indicata quale sorte capitale corrisponde a quella liquidata in sentenza e che il giudice, con la sentenza di primo grado, ha condannato la Regione Puglia anche al pagamento della rivalutazione monetaria e agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata: ne deriva che sono dovute anche le somme a titolo di rivalutazione ed interessi." Con riferimento alle competenze legali comunicava infine che le stesse "risultano correttamente calcolate".

L'art.73, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.118/2011 dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. L'art.73, comma 4 del D.Lgs. n.118/2011, stabilisce poi che "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Ente dal ritardo nel pagamento dei debiti indicati all'articolo 1 che, in assenza del tempestivo riconoscimento della loro legittimità e della necessaria variazione al bilancio di previsione, non potrà aver luogo nei termini fissati dal TAR.

L'ASSESSORE AL WELFARE dott. Salvatore NEGRO



Legge Regionale _____ 2016, n. _____ "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 di debiti fuori bilancio - Sentenze n. 3446 e n. 3447 del 4.11.2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani".

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118)

Sono riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, i debiti fuori bilancio di seguito elencati:

- Sentenza n. 3446 del 4.11.2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani importo complessivo di € 25.491,33
- Sentenza n. 3447 del 4.11.2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani importo complessivo di € 41.836,05

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1, per complessivi € 67.327,38, si provvede, limitatamente alla sorte capitale di € 60.222,10, mediante imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Cap. 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e di cassa, della missione 20 programma 1 titolo 1 cap.1110090 "Fondo di riserva per le partite potenziali" e contestuale variazione in aumento della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Cap. 1318, e relativamente alle spese legali di € 7.105,28, mediante imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali".

